

DISEGNO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO: “Valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere efficacemente le politiche regionali innovative di tutela e gestione sostenibile del territorio rurale e dei paesaggi regionali, anche alla luce dei nuovi quadri programmatici definiti dalla programmazione regionale dei fondi FESR ed FSE per il periodo 2021 – 2027, dal CSR Campania 2023-2027 (programmazione del fondo FEASR 2023 – 2027), dalla nuova disciplina paesaggistica regionale in fase avanzata di definizione e dalle strategie di promozione dei servizi ecosistemici, di prevenzione dei rischi ambientali e di conservazione delle risorse di base (aria, acqua, suolo, biodiversità), come anche di sostegno alle economie locali e alla vitalità delle aree rurali.

In particolare, la nuova politica agricola comunitaria introduce, nell'ambito degli impegni in materia di ambiente e di clima e del relativo regime di aiuti, misure innovative che legano strettamente gli obiettivi di gestione sostenibile dello spazio rurale a quelli più generali di tutela del paesaggio e di difesa del suolo. Queste innovazioni sono state recepite nel Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 e nel Complemento di programmazione rurale della Campania per il medesimo periodo, con l'introduzione, tra le altre, di una nuova misura per la tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica.

Si tratta di ordinamenti colturali storici di lunga e consolidata tradizione, che connotano fortemente l'agricoltura della Campania e, soprattutto, costituiscono un carattere strutturale identitario di alcuni dei più rilevanti paesaggi regionali, tra i quali il Cilento, la Penisola sorrentina-amalfitana, le aree centuriate su suoli vulcanici ad elevata fertilità della Piana Campana.

L'importanza di questi ordinamenti arborei travalica gli aspetti strettamente agricoli (gli aspetti meramente reddituali restano in molti casi marginali e hanno portato in ultima analisi all'abbandono di vaste aree dei territori interessati), in considerazione dell'estesa gamma di servizi ecosistemici e di valorizzazione economica che essi forniscono alla collettività (si pensi all'unicità dei paesaggi costruiti dai pergolati e dai terrazzamenti nelle costiere che ne determinano da secoli il successo dal punto di vista dell'attrattiva turistica).

Anche dal punto di vista del contrasto al dissesto idrogeologico e della manutenzione del territorio le estese opere di sistemazione tradizionale del suolo, legate ai terrazzamenti e ciglionamenti, come anche allo schema di organizzazione del territorio legato alla centuriazione, costituiscono una pratica fondamentale di protezione dei suoli, di regimazione idrica, di conservazione della biodiversità e dei valori estetico-percettivi dei paesaggi.

D'altro canto, le produzioni tipiche di qualità che i paesaggi degli arboreti storici della Campania sono in grado di garantire, con l'impiego di tecniche agronomiche tradizionali a elevata sostenibilità e di politiche di valorizzazione specifiche ed efficaci, garantiscono la sussistenza di un segmento pregiato e qualificato dell'offerta agricola regionale. L'esplicazione di tali potenzialità deve però superare intense difficoltà e limitazioni, legate ai maggiori costi produttivi che l'agricoltore deve sostenere per il mantenimento dell'agroecosistema storico, alla frammentazione dell'offerta, alla necessità di una più attiva promozione sui mercati nazionali ed esteri.

Al fini del superamento di tali difficoltà, il disegno di legge definisce operativamente una complessiva strategia di filiera legata agli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico della Campania, con l'introduzione di una gamma differenziata di azioni e strumenti.

I punti qualificanti del disegno consistono nell'identificazione degli ambiti territoriali legati alla presenza delle diverse tipologie di arboreti storici tradizionali, alla promozione di governance e alleanze locali tra i diversi attori delle filiere produttive, della conoscenza, della sostenibilità e dell'economia circolare, finalizzate alla valorizzazione di queste produzioni. Infine, alla messa a punto di strumenti di sostegno integrati, in grado di far convergere su questi obiettivi, in modo coordinato e attraverso una specifica progettazione, i diversi fondi comunitari e risorse finanziarie disponibili.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Il disegno di legge regionale si compone di 8 articoli, nei quali vengono definiti gli obiettivi di cura, gestione e tutela attiva degli arboreti storici tradizionali a fini ambientali, paesaggistici, socioeconomici; gli ambiti territoriali di applicazione; gli strumenti attuativi di sostegno e promozione delle filiere legate alle produzioni tipiche di qualità degli arboreti storici tradizionali.

ELEMENTI DI NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE

Gli aspetti di maggiore novità e rilevanza del disegno di legge regionale risultano essere i seguenti:

- a. Art. 1 – Finalità.** Vengono descritte le finalità connesse: alla conservazione e valorizzazione in chiave multifunzionale degli arboreti storici e tradizionali in particolari aree del territorio regionale ad elevato valore paesaggistico; al sostegno delle pratiche tradizionali di gestione e cura degli arboreti e delle sistemazioni agrarie di particolare valore paesaggistico, storico e conservativo (terrazzamenti e le sistemazioni idraulico – agrarie).
- b. Art. 2 - Ambito di applicazione.** Vengono definiti gli ambiti territoriali di applicazione della proposta di legge di valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico, con riferimento:
 - agli oliveti storici e tradizionali della varietà Pisciotana ricadenti nei Sistemi Territoriali di Sviluppo A5 “Lambro e Mingardo” e A6 “Bussento” come individuati dal Piano Territoriale Regionale (Legge Regionale della Campania n. 13 del 13 ottobre 2008);
 - ai Vigneti Storici e tradizionali ricadenti nell'areale definito dal disciplinare della DOC “Asprinio di Aversa” allevati ad alberata su supporto vivo;
 - ai limoneti storici e tradizionali ricadenti negli areali definiti dai disciplinari delle IGP “Limone Costa D'Amalfi” e “Limone di Sorrento”.
- c. Art. 3 - Attività di valorizzazione e sostegno.** A sostegno degli obiettivi di mantenimento, recupero e incremento delle colture tradizionali di cui all'art. 2, a fini paesaggistici, ambientali e socioeconomici, viene definita come prioritaria una strategia di promozione e sostegno basata sull'impiego delle diverse risorse finanziarie già disponibili, attraverso un'idonea progettazione integrata.
- d. Art. 4 - Consorzi di filiera.** Viene promossa la costituzione di Consorzi e Società consortili aperti alla partecipazione degli agricoltori e delle aziende agricole appartenenti alle filiere, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi ecosistemici e di sostituzione e gli organismi ed enti afferenti al sistema della conoscenza, aventi per obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro, della conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nonché la valorizzazione e la promozione dei prodotti degli arboreti storici e tradizionali di cui all'art. 1.
- e. Art. 5 - Contributi alla conoscenza ed alla valorizzazione.** Viene prevista la concessione ai Consorzi e alle altre forme societarie di cui all'articolo 4, di un contributo finalizzato alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, all'organizzazione di fiere ed esposizioni ed al

sostegno delle attività di promozione e valorizzazione tese ad esaltare la tracciabilità del prodotto ed alle previste forme di controllo lungo tutta la filiera.

- f. Art. 6 – Regolamento.** Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta è emanato il Regolamento attuativo della legge.
- g. Art. 7 – Concessione dei contributi.** È stabilita l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una deliberazione della Giunta Regionale che stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 5.
- h. Art. 8 – Norme finanziarie e norme finali.** L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in euro 150.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 3 ed euro 100.000,00 per quanto previsto dall'art. 5. A tale onere si provvede per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante prelievo dal fondo speciale di parte corrente nell'ambito della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2025-2027 della Regione Campania.

f.to Il Dirigente della UOD 17
Dott. Ferdinando Gandolfi

f.to Il Direttore Generale f.f.
Dott. Filippo Diasco